**PROTOCOLLO D’INTESA**

**TRA**

**Associazione Nazionale Città dell'Olio**, con sede in Monteriggioni, Strada di Basciano n. 22 c.f. e p.iva n. 00883360703, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Michele Sonnessa e domiciliato per la sua carica presso la Città dell’Olio, munito dei necessari poteri (“Città dell’Olio”)

E

**Associazione nazionale Donne dell’Olio APS**, con sede in Milano– Via Francesco De Sanctis, 17, c.f. 97934380151, in persona della Presidente e legale rappresentante Gabriella Stanfield, domiciliata per la sua carica presso l’Associazione Nazionale Donne APS, munita dei necessari poteri

Di seguito congiuntamente “le Parti”, singolarmente anche “la Parte”

**PREMESSO CHE**

1. **L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA’ DELL’OLIO** fondata il 17 dicembre 1994 raccoglie Comuni, Camere di Commercio, GAL, Parchi regionali e nazionali ed Enti pubblici che danno nome ad un olio o in cui esista un’affermata tradizione olivicola. È una Associazione riconosciuta con iscrizione nel Registro delle Personalità giuridiche della Prefettura di Siena (n. 313 - 14.12.2016).
2. La CITTÀ DELL’OLIO rappresenta il territorio di origine degli oli extra vergine di oliva e con esso la civiltà e la cultura dell’olivo da cui deriva la produzione ed ha l’obbiettivo di divulgare la cultura dell’olivo e dell’olio di oliva di qualità, tutelare e promuovere l’ambiente ed il paesaggio olivicolo, promuovere il turismo dell’olio, del cibo e del luogo di origine, unico ed identitario, attraverso la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle comunità che vi appartengono, attuando strategie di comunicazione e di marketing territoriale.
3. Ai sensi del proprio Statuto la Città dell’Olio può aderire ad Enti e organizzazioni nazionali in armonia con i propri scopi statutari nonché assumere partecipazioni o promuovere la costituzione di società, associazioni o enti di qualsiasi natura giuridica.
4. **Associazione nazionale Donne dell’Olio APS,** nata nel 2000 e divenuta APS nel 2022, aggrega oltre 70 associati, esponenti di un universo femminile accomunato dall’olio: imprenditrici, produttrici, scienziate, comunicatrici, cuoche, operatrici del comparto del turismo, e altre figure. L’Associazione costituisce una realtà affermata nel panorama culturale nazionale.
5. L’Associazione Nazionale Donne dell’Olio per Statuto promuove ogni attività/iniziativa che accresca la cultura e la conoscenza dell'olivicoltura, dell’elaiotecnica e dell'olio attraverso un’azione diffusa, con particolare attenzione alle donne operanti nel settore e alle nuove generazioni, sensibili ai temi della sostenibilità e dell’ambiente; contribuisce alla tutela e alla salvaguardia del paesaggio olivicolo e del patrimonio varietale; favorisce la ricerca e l’innovazione, promuovendo lo sviluppo tecnologico e la digitalizzazione.
6. L’Associazione Nazionale Donne dell’Olio si impegna in prima linea per la valorizzazione dei talenti delle donne nel settore dell’olivicoltura dell’elaiotecnica e dell’olio e nei settori connessi.

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

1. **(Premesse. Allegati)**
   1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente protocollo d’intesa.
2. **(Oggetto e contenuti)**
   1. In considerazione delle premesse, **le Parti** si impegnano a stabilire un accordo di cooperazione per la promozione di iniziative finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico dei Comuni italiani, in un’ottica di sviluppo territoriale sostenibile, con particolare riferimento alla cultura ed alla civiltà olivicola e allo sviluppo dell’economia rurale, alla promozione delle specificità locali e alla difesa delle biodiversità, attraverso:
      1. la collaborazione per iniziative volte alla valorizzazione dei territori di origine dell’olio extra vergine di oliva italiano (Città dell’Olio) attraverso l’implementazione di iniziative specifiche già esistenti (es. Giornata nazionale Camminata tra gli Olivi; Merenda nell’Oliveta…) o attraverso l’attivazione di specifici progetti condivisi;
      2. la collaborazione sul tema del turismo dell’olio, paesaggio e abbandono olivicolo e relative progettualità;
      3. la realizzazione congiunta di conferenze, seminari, workshop;
      4. la promozione congiunta di progetti comunitari, nazionali e regionali;
      5. la realizzazione di programmi formativi e culturali intesi alla valorizzazione dei piccoli borghi promuovendo l’olio extravergine di oliva e gli altri prodotti tipici del territorio;
   2. Le Parti si riservano di ampliare gli ambiti e i temi su cui convergere secondo criteri di reciprocità mediante specifici ed ulteriori accordi attuativi del presente atto.
   3. Le Parti danno atto che sia gli aspetti contenutistici sia gli aspetti economici delle singole iniziative sopra elencate saranno regolati di volta in volta da specifici accordi operativi sottoscritti tra le Parti.
3. **(Modalità della collaborazione)**
   1. Le Parti si impegnano a mettere a disposizione le proprie competenze tecniche e a fornire i materiali e la documentazione necessaria per lo svolgimento delle attività di comune interesse oggetto del presente Protocollo d’Intesa, secondo quanto sarà concordato di volta in volta negli specifici accordi operativi.
   2. Successivamente alla stipulazione del presente atto le Parti con separata comunicazione individuano un referente coordinatore delle iniziative congiunte.
   3. Ciascuna delle Parti si riserva il diritto di sostituire il proprio referente, dandone tempestiva comunicazione all’altra per iscritto, a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata, con preavviso di almeno 30 giorni.
4. **(Utilizzo dei segni distintivi)**
   1. Nessuna Parte potrà utilizzare, totalmente o parzialmente, il nome di alcuna delle altre Parti o uno qualsiasi dei suoi marchi o nomi commerciali, senza il preventivo consenso scritto della relativa Parte, fatti salvi ulteriori diversi accordi tra le Parti, in relazione a specifiche forme di collaborazione.
   2. Nessuna delle Parti potrà concludere affari in nome e per conto dell’altra né potrà rappresentarla se non sia stata espressamente autorizzata. Nella esecuzione delle attività svolte e scaturenti o derivanti dal presente atto ciascuna Parte dovrà osservare i canoni della buona fede contrattuale.
5. **(Oneri)**
   1. Il presente Protocollo d’Intesa non comporta alcun onere finanziario o costo a carico dell’Associazione nazionale Donne dell’Olio, e dell’Associazione Nazionale Città dell'Olio, se non nei limiti di quanto preventivamente autorizzato e concordato per iscritto, per la realizzazione di singole iniziative congiunte.
6. **(Rapporti tra le parti)**
   1. Associazione nazionale Donne dell’olio e l’Associazione Nazionale Città dell'Olio, in quanto enti indipendenti, ciascuno con propria e distinta soggettività e personalità giuridica, autonomia patrimoniale e finanziaria:
      1. escludono espressamente che il presente Protocollo d’Intesa possa comportare l’instaurazione di rapporti in qualsiasi modo subordinati tra ciascuna delle Parti e i dipendenti/collaboratori dell’altra Parte;
      2. restano autonome nella propria gestione istituzionale, giuridica, amministrativa e contabile.
   2. Le Parti effettueranno una verifica periodica dello stato di attuazione del presente Protocollo d’Intesa, riservandosi di modificarne il contenuto, nel rispetto dei principi di reciprocità̀ ed autonomia, in funzione del risultato della verifica.
7. **(Durata. Recesso)**
   1. Il presente Protocollo d’Intesa produce effetti per tre anni dalla data di sottoscrizione. È escluso il rinnovo tacito.
   2. Le Parti potranno recedere dal presente Protocollo in qualunque momento e per qualunque causa mediante comunicazione scritta, con email o con lettera raccomandata o PEC da inviarsi alle altre Parti nel rispetto di un preavviso di almeno 60 giorni.
   3. In caso di cessazione degli effetti del presente Protocollo d’Intesa per qualsiasi motivo, inclusa la disdetta o il recesso, le Parti si impegnano a portare a compimento le eventuali iniziative congiunte in corso alla data di cessazione degli effetti.
8. **(Trattamento dei dati personali)**
   1. Ciascuna Parte dovrà osservare in qualsiasi momento quanto previsto dal Regolamento UE/679/2016 (“GDPR”) e dalla legislazione nazionale come tempo per tempo vigenti sulla protezione dei dati personali (“Normativa Privacy Applicabile”).
   2. Le Parti in qualità di Titolari Autonomi del Trattamento s’impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati personali relativi all’espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente Protocollo, in conformità agli obblighi imposti dalla Normativa Privacy Applicabile impegnandosi, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, di aver adottato le misure di sicurezza nonché misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza appropriato rispetto al rischio in conformità all'art. 32 del GDPR.
   3. Ferma restando l’autonomia di ciascuna Parte nel definire finalità e modalità del trattamento di dati, ogni Parte si riserva la facoltà di chiedere all’altra Parte ogni informazione, documento e/o prova dell’adempimento degli obblighi imposti dalla Normativa Privacy Applicabile, nella misura in cui ciò sia necessario alla Parte ad assicurare la propria conformità agli obblighi previsti della Normativa Privacy Applicabile.
   4. Le Parti danno altresì atto e si impegnano a limitare l’utilizzo degli eventuali dati personali di cui vengano in possesso nell’esecuzione del presente Protocollo d’Intesa, esclusivamente al proprio interno e per la realizzazione delle iniziative congiunte previste nel presente Protocollo d’Intesa.
9. **(Disposizioni finali)**
   1. Il presente Protocollo d’Intesa è stipulato in forma scritta per la sua validità. Ogni e qualsiasi modifica dello stesso potrà essere validamente apportata esclusivamente per iscritto, anche a mezzo documenti aggiuntivi che, una volta approvati e sottoscritti da entrambe le Parti, ne diverranno parte integrante e sostanziale.
   2. Il presente Protocollo d’Intesa è esente dall’imposta di registrazione (salvo in caso d’uso) ai sensi dell’art. 5 del DPR 26.4.1986, n. 131.
10. **(Comunicazioni ed elezione di domicilio)**
    1. Tutte le comunicazioni fra le Parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi, qui di seguito precisati:
       1. **Associazione nazionale Donne dell’Olio:** Via Francesco De Sanctis, 17, CAP 20141 Milano

Alla c.a. Presidente Gabriella Stansfield

Pec:

* + 1. **Associazione Nazionale Città dell'Olio**: Strada di Basciano, n. 22, CAP 53035 Monteriggioni (Si)

Alla c.a. Presidente Michele Sonnessa

Pec: [cittadellolio@pec.it](mailto:cittadellolio@pec.it)

1. **(Legge applicabile. Foro esclusivamente competente)**
   1. Il presente Protocollo d’Intesa è disciplinato dalla legge Italiana.
   2. Ogni e qualsiasi controversia, ove non risolta amichevolmente, nascente o connessa al presente Protocollo d’Intesa è devoluta alla esclusiva competenza del foro di Siena.

…………, 20 maggio 2024

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Associazione nazionale Donne dell’Olio**  LA PRESIDENTE  Gabriella Stansfield |  | **Associazione Nazionale**  **Città dell'Olio**  IL PRESIDENTE  Michele Sonnessa |
|  |  |  |